

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LIBRA

## TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

### **Articolo 1 - Costituzione**

Si costituisce l'Associazione "LIBRA" con sede in Livorno, Via della Madonna n.16 che sarà retta dalle disposizioni di legge in materia, da quelle contenute nel presente atto.

L'Associazione è apolitica, apartitica e può inoltre istituire filiali e sedi operative su tutto il territorio regionale.

### **Articolo 2 - Durata e autonomia**

L'Associazione ha durata illimitata, patrimonio ed amministratori propri.

### **Articolo 3 - Scopo dell'associazione**

Lo scopo dell'Associazione è quello di organizzare, promuovere, gestire, patrocinare o partecipare ad attività e manifestazioni nei seguenti settori:

- Formazione, orientamento ed istruzione nel campo della salute
- Promozione e diffusione della corretta alimentazione in tutte le sue forme ed espressioni
- Cultura delle pari opportunità con percorsi integrati e progetti sperimentali per la definizione di nuove qualifiche professionali ed opportunità di occupazione
- Attività di consulenza nel settore della prevenzione all'obesità e ai disturbi alimentari
- Integrazione dei sistemi formativi (scolastico, professionale, educazione permanente, circoli di studio e università della terza età);
- Svolgimento di attività didattica su temi riguardanti la salute mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, etc.
- Ampliamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo medico e psico-pedagogico affinché sappiano trasmettere una cultura alimentare come un bene per la persona e la sua salute
- Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa
- Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi di manifestazioni, mostre, rassegne nazionali e internazionali
- Promozione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documentari su temi riguardanti la salute psico-fisica del cittadino
- scambi con altri gruppi e associazioni culturali
- Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini.

L'Associazione ha inoltre finalità di aggiornamento professionale dei propri associati, loro coadiutori e lo sviluppo delle attività sopra indicate.

Inoltre l'associazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili, promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali e comunque porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare sollievo al proprio disagio attraverso percorsi individuali e di gruppo finalizzati alla promozione della salute in ambito medico e psico-pedagogico.

L'Associazione può infine stipulare accordi di reciprocità con altre associazioni; in particolare il primo obiettivo dell'Associazione è quello di essere un punto di incontro per tutti i soci che intendono perseguire le finalità statutarie. Al fine di realizzare un continuo aggiornamento reciproco, gli associati potranno riunirsi periodicamente sulla base di un programma prefissato. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.

## **TITOLO II - I SOCI**

### **Articolo 4 - Soci**

I Soci si distinguono in: fondatori, ordinari ed onorari.

Sono soci fondatori coloro che si sono resi tali sottoscrivendo l'Atto Costitutivo dell'Associazione, ed hanno l'onere di gestirla a pari grado e responsabilità.

Sono soci ordinari coloro che successivamente sono ammessi a fare parte del sodalizio, versano la quota associativa annua decisa dal Consiglio Direttivo e possono partecipare a rivestire cariche conferite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che si sono resi benemeriti per il loro valore culturale, umano o artistico e che per la loro professione possono contribuire agli scopi prefissati con il loro impegno disinteressato. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti al versamento della quota associativa, ed avranno diritto di voto nelle assemblee.

Possono essere soci le persone fisiche di età superiore ai 18 anni.

Sono Soci tutti coloro che risultano in regola con la quota sociale.

La presentazione della domanda di ammissione a socio deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni, dà diritto a ricevere la tessera sociale.

L'ammissione dei nuovi soci deve essere deliberata ed accettata, ad insindacabile giudizio dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 5 - Contributi degli associati**

L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati e dello quote minime dovuto dai soci fondatori ed ordinari viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo che ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento originale e annuale; è comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio dell'Associazione possano essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso morte, estinzione o recesso dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato.

I contributi associativi non sono trasmissibili; nel caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non si fa luogo ad alcun rimborso.

### **Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde:

- per morosità nel pagamento delle quote associative
- per dimissioni volontarie, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti. In caso di dimissioni il socio deve preavvisare tale volontà all'Associazione almeno 6 mesi prima per raccomandata e con decorrenza dalla data di ricevimento
- per comportamento scorretto ed immorale ed attività in contrasto con i fini dell'associazione.

In tali casi l'Associazione si avvale dell'inevitabile provvedimento di radiazione (deliberato dalla maggioranza dei membri del Consiglio) e comunica al socio l'esclusione mediante raccomandata.

Nel caso in cui l'Assemblea non si pronunci entro 6 mesi, l'opposizione si considera accolta.

- per non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- per morte, recesso o esclusione.

La perdita della qualità di socio, per qualunque causa, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione per le obbligazioni sociali.

### **Articolo 7 - Rimborsi spese**

I soci ed i componenti degli organi sociali avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per il perseguimento degli scopi associativi.

### **Articolo 8 - Controversie**

Le eventuali controversie tra le parti nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro amichevole compositore scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Livorno.

## **TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario-Tesoriere
- f) il Collegio dei revisori

### **Articolo 10 - Assemblea generale dei soci**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ed è valida, in prima convocazione, quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea generale è convocata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 7 giorni, dal Presidente, che è chiamato a presiederla, almeno una volta all'anno, per comunicare le attività svolte per la gestione ed il controllo del corretto impiego delle risorse destinate alle attività assistenziali e previdenziali.

L'assemblea generale dei soci elegge a maggioranza il Presidente, i membri del Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle norme dello Statuto, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta da altro socio.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Prima di dichiarare validamente costituita l'assemblea, il Segretario deve fare l'appello nominale dei soci iscritti e registrare i presenti.

Le deliberazioni devono essere riportate nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 11 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea.

Il consiglio nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere con funzioni di segretario, ed assegna gli incarichi ai Consiglieri e/o ad altri soci selezionati per formare il collegio dei revisori.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I compiti ad esso attribuiti sono:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- gestire le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e informare i soci
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere-Segretario e il Collegio dei revisori
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo coordinare lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento degli scopi statutari, con il compito specifico di definire i regolamenti interni e decidere eventuali modifiche allo statuto.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si prendono con la maggioranza assoluta degli intervenuti ed in caso di parità dei voti prevale il voto di chi lo presiede.

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

## **Articolo 12 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, in ogni sede, di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la firma dell'Associazione.

Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio direttivo fissandone l'ordine del giorno. Dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo.

Il Presidente rimane in carica 4 anni e comunque fino all'elezione del successore da parte dell'Assemblea generale dei soci.

## **Articolo 13 - Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, oltre che in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Vice-Presidente viene eletto dal consiglio e rimane in carica per 4 anni.

## **Articolo 14 - Il Segretario-Tesoriere**

Il Segretario tiene il Libro dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, cura tutti gli atti di segreteria dell'Associazione con funzione di Tesoriere, l'amministrazione contabile dell'associazione, ne gestisce i fondi e stila i bilanci annuali. Egli ha il compito di gestire le quote associative e qualsiasi altra somma dovuta all'associazione. Limitatamente allo svolgimento di tale funzione, egli rappresenta l'associazione di fronte a terzi e può rilasciare quietanze. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 15 - Il Collegio dei revisori**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei revisori costituito da 2 componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

## **Articolo 16 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **Articolo 17 - Votazioni**

I provvedimenti si adottano con voto palese.

Si ha per approvata la proposta che raccolga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

## **TITOLO IV - PATRIMONIO**

### **Articolo 18 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione, ad eccezione del primo, iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 19 - Le risorse economiche dell'associazione**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili che diventano proprietà dell'Associazione
- contributi degli associati, delle quote di iscrizione e associative determinate annualmente dal consiglio direttivo
- eventuali versamenti dei soci che fruiscono dei servizi dell'associazione
- proventi delle manifestazioni e della gestione dell'Associazione
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione
- eventuali contributi, erogazioni, donazioni o lasciti di enti, pubblici o privati, elargizioni concessi da Enti pubblici, privati ed Associazioni.

### **Articolo 20 - Gestione attività e patrimonio dell'associazione**

L'associazione ha autonomia patrimoniale in base alla quale il patrimonio si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e dagli amministratori.

L'Associazione può organizzare eventi sociali con seminari, incontri, convegni, gruppi di studio e di ricerca e attività divulgativa.

L'esercizio delle attività rientranti nello scopo dell'associazione potrà essere svolto anche con l'ausilio dei professionisti partecipanti all'Associazione, i quali opereranno, in piena collaborazione fra loro, sulla base di un piano di ripartizione delle attività sopra indicate da concordare di volta in volta anche mediante una comune organizzazione di strumenti tecnici e di personale ausiliario.

La partecipazione all'Associazione non è trasmissibile in nessun caso e in nessuna forma.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Qualsiasi utile prodotto dall'attività associativa non può essere ripartito tra gli associati, ma destinato al conseguimento dei fini istituzionali oppure al rafforzamento dell'associazione stessa.

L'associazione ha la possibilità di accettare eredità, donazioni e di acquistare beni immobili.

### **Articolo 21 - Determinazione del patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale iniziale è determinato in €. 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), costituito dalle quote associative versate dai fondatori.

### **Articolo 22 - Responsabilità dell'associazione**

Le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono personali dei singoli soci titolari dell'incarico. I contratti verso terzi sono intestati all'Associazione, salvo accordi diversi concordati dai soci nell'interesse dell'Associazione.

I componenti del consiglio direttivo costituiscono un organo associativo necessario con poteri originari, per cui l'assemblea non può impartire direttive sui singoli atti di amministrazione né sostituirsi ad essi nella loro attuazione. La responsabilità dei componenti del consiglio direttivo non deriva dalla semplice appartenenza all'organo, ma dipende dalla partecipazione all'atto dannoso o dal mancato dissenso; di conseguenza l'associazione risponde, con il patrimonio, degli atti, sia negoziali che illeciti, compiuti dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

## **TITOLO V - STATUTO**

### **Articolo 23 - Modifiche allo Statuto**

Le modifiche del presente Statuto potranno essere apportate dall'Assemblea Generale dei soci, in prima convocazione con maggioranza qualificata di due terzi e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

### **Articolo 24 - Regolamento**

Se necessario, il Consiglio Direttivo si riserva di redigere un Regolamento che dovrà disciplinare tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e potrà dettare norme amministrative, organizzative assicurative e previdenziali nonché di comportamento

### **Articolo 25 - Scioglimento dell'associazione**

L'Associazione si scioglie:

- per decisione, con maggioranza qualificata di tre quarti dell'Assemblea generale dei soci.
- per il venir meno dei presupposti necessari al conseguimento dei fini sociali.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di associazioni benefiche.

### **Firmato:**

Elisabetta Notaro - Francesca Piazza - Silvia Nenciati - Stefania Pallini - Elisa Recce  
Dr. Andrea Colosimo, Notaio.

Livorno, 20 Novembre 2008